



# Comune di Agno

Piazza Vicari 1  
CH - 6982 Agno  
Tel. +41 (0)91 612 23 23  
Fax +41 (0)91 612 23 24  
E-mail: comuneagno@agno.ch

## ORDINANZA CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2019

### IL MUNICIPIO DI AGNO

visti l'art. 274 e seguenti LT e il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2018 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 55/2018 del 14 dicembre 2018) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevvoli per il 2019;

stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2019 nei seguenti termini :

1. L'imposta comunale per l'anno 2019 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta , in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) Richiesta d'acconto                                       | Termine di pagamento |
| - totale dell'acconto  | 30 aprile 2019       |
| oppure   |                      |
| • per la 1.a rata esigibile al 01.04.2019                    | 30 aprile 2019       |
| • per la 2.a rata esigibile al 01.06.2019                    | 30 giugno 2019       |
| • per la 3.a rata esigibile al 01.08.2019                    | 31 agosto 2019       |
| b) Rata a conguaglio   |                      |
| - a partire dal 2020, alla data d'intimazione del conteggio. |                      |

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria.

3. Sul rimborso delle somme rimosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.  
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 4.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.  
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
5. Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.  
Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
7. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
8. Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.
9. I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2019.  
Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2019;
10. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
11. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.
12. In caso di arrivo da un altro Comune del Cantone durante l'anno, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.
13. In caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019 e si applica nell'anno civile 2019 alle imposte dovute per l'anno fiscale 2019. Per gli anni fiscali antecedenti sono applicati i tassi d'interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

<p>Il Sindaco</p>  <p>Thierry Morotti</p>		<p>Il Segretario</p>  <p>Flavio Piattini</p>
--	---	--

Pubblicata agli albi l'11 gennaio 2019

Agno, 10 gennaio 2019